

Infoleg R CP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

4 GIUGNO 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	3
<i>Inquinamento – Acque</i>	3
<i>Dossier di Legambiente: spiagge "indifese"</i>	3
CONTRATTI	4
<i>Appalti</i>	4
<i>Responsabilità precontrattuale della P.A.</i>	5
DIRITTO COSTITUZIONALE	5
<i>Riflessioni sul controllo preventivo delle leggi elettorali</i>	5
ENTI LOCALI	6
<i>Poteri del sindaco: limiti e precisazioni</i>	6
INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE	6
<i>Internet</i>	6
LAVORO	7
<i>Il datore di lavoro: controllo sull'utilizzo di Facebook durante l'orario di lavoro</i>	7
<i>Lavoro subordinato e autonomo</i>	8
PRIVACY	8
<i>La privacy nel lavoro pubblico</i>	8
REGIONI	9
<i>PDL n. 254 della Regione Lazio del 30 aprile 2015 "Disciplina dei contratti di fiume"</i>	9
<i>PDL n. 520 della Regione Veneto dell'8 maggio 2015 "Misure per la promozione dello sport attraverso l'ambiente scolastico"</i>	10
<i>Le prospettive europee delle Regioni</i>	10
TRASPORTI	11
<i>Trasporto pubblico locale - Riforme</i>	11

AMBIENTE

Inquinamento – Acque

Nella nota di commento intitolata "I limiti applicabili alle acque di falda emunte, contaminate da idrocarburi", a cura di Luisa Giampietro, avvocato in Roma, si rileva che il problema connesso alla contaminazione delle falde acquifere è stato più volte esaminato sia dai giudici amministrativi che da quelli penali. Questo sta ad indicare, da un lato, l'indubbia importanza del tema e, dall'altro, la crescente sensibilizzazione della collettività verso il medesimo.

Nel testo, in particolare, l'autrice intende, partendo dall'esame della sentenza, Sez. VI° del 20 maggio 2014, n. 2526 emessa dal Consiglio di Stato, valutare in modo critico la complessità delle questioni che caratterizzano la tematica dell'inquinamento di falda (e connessi oneri di bonifica), per poi passare ad

analizzare se la durata eccessiva dei procedimenti giurisdizionali sia la causa di quella che si potrebbe definire l'obsolescenza tecnica che contraddistingue alcune pronunce giurisdizionali.

A parere dell'autrice, la sentenza sopracitata, risulta essere importante, in quanto basa il proprio *decisum* su valutazioni ampiamente specialistiche, rispetto alle quali il Collegio declina ogni margine di sindacato rimettendole alla discrezionalità tecnica della P.A.

Nel testo, l'autrice si è soffermata soprattutto su questi due aspetti: i limiti applicabili alle acque di falda emunte da sito contaminato e sull'applicazione del principio di precauzione in tema.

Dossier di Legambiente: spiagge "indifese"

Si precisa che, in data 22 maggio 2015, Legambiente ha redatto un nuovo Dossier inerente le spiagge "indifese", che esamina lo stato di salute delle coste italiane e, soprattutto i processi di erosione che minacciano il litorale. Si tratta di un fenomeno naturale, amplificato dall'antropizzazione delle coste, dalla riduzione dell'apporto solido dei fiumi in mare e da un' inadeguata gestione del problema da parte delle amministrazioni.

Al fine di apportare soluzioni a detto problema, nel testo se ne analizzano le cause. L'erosione dei nostri litorali, secondo il dossier di legambiente, è dovuta a molteplici fattori: l'intensa antropizzazione delle coste (porti, abitazioni, strutture e infrastrutture), l'impovertimento dell'apporto di materiale solido dei fiumi, determinato dalla massiccia estrazione di materiale degli alvei e dagli interventi di regimazione dei corsi d'acqua, i

cambiamenti climatici in atto. In proposito, si informa che, dallo studio condotto da Legambiente emerge che il 55% delle aree costiere italiane è stato trasformato dal cemento.

Nel testo si riportano anche i casi di erosione di particolari coste collocate nelle seguenti Regioni, proponendone progetti e soluzioni alternative: - Sicilia (la costa della Provincia di Ragusa); - Campania (il grande progetto sul litorale del Golfo di Salerno); - Lazio (il litorale di Ostia); - Marche (il ruolo degli effetti antropici nell'evoluzione della costa); - Toscana (problemi di erosione sull'Isola d'Elba).

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/legambiente_dossier_spiagge_indifese.pdf

CONTRATTI

Appalti

Nella nota di commento intitolata "Appalti: la *spending review* legittima la revoca dell'aggiudicazione - (Consiglio di Stato Sez. V°, sentenza del 21/04/2015, n. 2019), a cura di Riccardo Bianchini, si sottolinea che, dinnanzi al Consiglio di Stato è stata portata la questione della legittimità di un atto di revoca di un'aggiudicazione definitiva fondato sulla necessità della stazione appaltante di dare seguito alla riduzione dei costi della politica.

Nel caso preso in esame, era accaduto che una Regione, all'indomani di una aggiudicazione relativa ad una procedura di gara, aveva varato una deliberazione di indirizzo, che dettava le linee per poter giungere ad una diminuzione del personale dedicato ad una serie di enti partecipati. Tale diminuzione del personale, secondo la ricostruzione dell'amministrazione non avrebbe comunque reso più conveniente le lavorazioni oggetto dell'appalto che concernevano l'edificazione di un immobile destinato ad ospitare tali enti partecipati. Sulla base della deliberazione di indirizzo veniva quindi aperto un procedimento di autotutela per la revoca dell'aggiudicazione, procedimento terminato nella revoca oggetto dell'impugnazione. Inoltre, nel contempo, parallelamente al giudizio incardinato avverso l'atto di revoca, sorgeva un contenzioso in ordine alla correttezza delle operazioni di gara, in cui veniva contestata la legittimità dell'aggiudicazione poi revocata. Questo punto risulta il perno principale dell'intera decisione assunta dal Consiglio di Stato. Dopo che il giudizio di primo grado si era concluso a favore del privato, l'amministrazione, dal canto suo, aveva impugnato la sentenza del TAR sollevando una serie di censure poi accolte dal Supremo Consesso.

Il giudice di secondo grado diversamente dal TAR, ha ritenuto il provvedimento di revoca prodotto dall'amministrazione adeguatamente motivato. Nella pronuncia, sul punto, si afferma che la motivazione del provvedimento finale può anche ricavarsi da altri atti dello stesso procedimento quale, ad esempio, nel caso di specie, l'avvio del

procedimento di autotutela ove venivano illustrate le ragioni di opportunità che avevano condotto ad una diversa valutazione dell'interesse pubblico. Altro aspetto di particolare rilevanza affrontato nella stessa pronuncia concerne poi il fatto che l'amministrazione non aveva replicato in modo puntuale a tutte le controdeduzioni che il privato aveva esposto in sede procedimentale: anche tale censura non è stata ritenuta convincente dal Consiglio di Stato, che ha affermato che l'obbligo di esaminare le memorie ed i documenti difensivi presentati in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non impone una formale ed analitica confutazione di ogni argomento esposto, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle deduzioni partecipative.

Tuttavia l'aspetto più importante della pronuncia è rappresentato dal passaggio in cui il Consiglio di Stato procede ad eseguire il raffronto fra l'interesse pubblico alla revoca della gara e l'affidamento che il privato aveva maturato in ordine alla stabilità dell'atto emanato a suo favore. Al riguardo, nella pronuncia viene ricordato come "*Perché possa ritenersi tutelabile l'affidamento ingenerato dall'Amministrazione nel privato in ordine all'esercizio dei propri poteri in autotutela, devono sussistere tre elementi costitutivi: un elemento oggettivo; un elemento soggettivo ed un elemento cronologico*".

Da tali elementi il giudicante ha allora basato la convinzione che non potesse maturare alcun affidamento in ordine alla stabilità dell'aggiudicazione fin tanto che non fosse passata in giudicato la sentenza con la quale veniva risolto l'aspro contenzioso relativo alla regolarità delle operazioni di gara.

Per cui nel caso di specie, "*non sussisteva l'elemento costitutivo soggettivo dell'affidamento, non potendo ignorare l'aggiudicatario il vizio che affliggeva il provvedimento di aggiudicazione definitiva (...), sicché l'affidamento invocato non era qualificato né dalla buona fede, né,*

comunque, dalla stabilità (fino alla emanazione della citata sentenza n. 347 del 2013 ed anche successivamente, essendo trascorsi solo tre mesi per l'adozione della revoca)".

Responsabilità precontrattuale della P.A.

Nella nota di commento intitolata "La Pubblica Amministrazione risponde di responsabilità precontrattuale, nonostante la legittimità del provvedimento, qualora, nella fase formativa del contratto, contravvenendo ai doveri di lealtà e correttezza, ponga in essere comportamenti che non tutelano l'affidamento della controparte - (TAR Campania, Sez. I°, sentenza n. 981 del 13/05/2015)", a cura di Iride Pagano, si rileva che, la sopracitata sentenza affronta il tema della responsabilità precontrattuale della P.A. ai sensi dell'art. 1337 del c.c. Tale pronuncia ribadisce il concetto che qualora, durante la fase formativa del contratto, la Pubblica Amministrazione violi i doveri di lealtà e di correttezza, previsti dall'ordinamento, ponendo in essere comportamenti che contrastano con l'affidamento della controparte, in modo da sorprenderne la sua fiducia sulla conclusione del contratto, la medesima risponde per responsabilità precontrattuale. Si rammenta, che vi è responsabilità della P.A. anche in assenza di malafede e della prova dell'intenzione di cagionare pregiudizio all'altro contraente, essendo sufficiente un comportamento

Di conseguenza, difettando il requisito per il maturarsi di una posizione di affidamento in ordine al provvedimento revocato, l'esercizio del potere di revoca – anche sotto tale aspetto – è stato ritenuto legittimo.

meramente colposo. Tale tipo di responsabilità non dipende dalla violazione delle norme di diritto pubblico e, quindi, prescinde dall'illegittimità del provvedimento, ma scaturisce dalla violazione del principio generale di buona fede in senso oggettivo dell'art. 1337 c.c.. Pertanto, in base alla sentenza si evidenzia che, nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente, l'amministrazione è tenuta al rispetto non solo delle norme dettate nell'interesse pubblico, la cui probabile violazione comporta l'annullamento del provvedimento, ma anche le norme generali sulla correttezza di cui all'art. 1337 c.c. prescritte dal diritto comune. Ciò comporta, come conseguenza, la possibilità che l'Amministrazione procedente possa incorrere nella responsabilità precontrattuale nonostante la legittimità del provvedimento, dal momento che la medesima è una responsabilità da comportamento, che va ad incidere sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it>

DIRITTO COSTITUZIONALE

Riflessioni sul controllo preventivo delle leggi elettorali

Nel commento intitolato "Prime riflessioni sul controllo preventivo sulle leggi elettorali inserito nella proposta di revisione costituzionale all'esame del Parlamento", a cura di Stefano Catalano, ricercatore di diritto costituzionale presso l'università degli studi di Milano, si rileva che fra le novità previste dal disegno di legge sulla revisione della

Costituzione, attualmente in discussione al Parlamento, vi è quella, che modificando l'art. 73 della Costituzione, introduce la possibilità per la Corte Costituzionale di esaminare in via preventiva la legittimità delle leggi elettorali. Scopo prioritario del legislatore è quello volto ad introdurre un giudizio preventivo per impedire che si possa verificare quanto

avvenuto tra il 2013 ed il 2014, cioè l'impugnazione e la dichiarazione di illegittimità di una legge elettorale già in vigore ed applicata in diverse tornate elettorali, inclusa quella in cui sono stati scelti i parlamentari attualmente in carica. Molte sono le riflessioni che trovano avvio in tale disciplina. Nel testo, in particolare, si svolgeranno le seguenti considerazioni: - sul raccordo fra il nuovo controllo preventivo ed il giudizio in via incidentale che potrebbero avere ad oggetto la stessa legge elettorale; - sul seguito delle decisioni di incostituzionalità, soprattutto se parziali, rese prima della

promulgazione; - sulla norma transitoria che permette il controllo successivo, ma astratto, su impugnazione delle minoranze parlamentari, delle leggi elettorali approvate nella XVII legislatura e prima dell'entrata in vigore della modifica costituzionale; - sulla necessità dell'adozione di una disciplina di attuazione del nuovo art. 73 della Costituzione.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/catalano.pdf>

ENTI LOCALI

Poteri del sindaco: limiti e precisazioni

Nel commento intitolato "Il potere del sindaco è limitato alle direttive", a cura di Stefano Manzelli, funzionario di polizia, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (25/05/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, il rapporto tra sindaco e comandante dei vigili si basa su una netta differenziazione di ruoli: politico per un verso, con possibilità di disporre direttive per l'area vigilanza e, per l'altro, tecnico gestionale. Non compete quindi, al sindaco, firmare ordini di servizio ma solo emanare disposizioni di carattere generale. Lo chiarito la Regione Friuli Venezia Giulia con il parere n. 7592/2015.

Nel caso esaminato dal servizio affari istituzionali della Regione a Statuto Speciale

un Comune ha richiesto chiarimenti circa il rapporto tra comandante e primo cittadino in ordine agli ordini di servizio per gli agenti. A parere della Regione non ci sono dubbi, in quanto sia la L. n. 65 del 1986 e la legge regionale di riferimento specificano infatti che il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di vigilanza adottando i provvedimenti conseguenti. Esiste pertanto un rapporto peculiare tra sindaco e comandante. Al primo competono funzioni di impartire la direttiva, mentre al secondo la sua attuazione pratica con autonomia gestionale che la legge medesima le riconosce.

INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE

Internet

Nell'articolo intitolato "Il principio di *net neutrality* tra regole e anarchia del web", a cura di Anita Leonetti, si sottolinea che, per neutralità della rete, si intende un principio non scritto generalmente utilizzato per esigenze di semplicità espositive, volto a perseguire il fine di indicare l'insieme delle condizioni tecniche, giuridiche, commerciali,

in virtù delle quali si garantisce parità dei dati che transitano in rete e la facoltà degli utenti di accedere liberamente a contenuti, servizi e applicazioni di propria scelta. Questo concetto trova giustificazione su tre principi basilari dell'architettura di Internet, che sono: la non discriminazione, l'interconnessione e l'accesso. Per non discriminazione, si intende

l'uguale trattamento del traffico trasmesso in rete; per interconnessione l'idea che tutti gli operatori di rete abbiano un dovere di interconnessione e, al pari, un dovere di connessione ad altre reti; mentre l'accesso indica il modo in cui ogni utente possa connettersi con un altro utente finale (dove per utente finale si possa anche intendere uno strumento (modem, router o commutatori, oppure altre reti).

In particolare, nel testo, l'autrice esamina i seguenti punti: - I rischi per la garanzia del principio nella più recente giurisprudenza degli USA; - il contesto europeo: attività del BEREC e ipotesi di riforma della Commissione; - la consultazione pubblica

dell'AgCom sulla neutralità della rete e la delibera n. 40/11/CONS.; la Censura di Stato e controllo della rete: i casi di Cina e Turchia. Inoltre l'autrice pone nel contempo l'attenzione sulla dimensione sociologica del web, sull'impatto che essa ha all'interno del cambiamento delle relazioni fra gli individui e il suo ruolo sullo sviluppo ed il rifiorire dei movimenti c.d. neoanarchici.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2015/05/Anita-Leonetti.pdf>

LAVORO

Il datore di lavoro: controllo sull'utilizzo di Facebook durante l'orario di lavoro

La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con la sentenza del 27 maggio, n. 10955, statuisce che, il datore di lavoro possa adottare, una falsa identità per avvicinare su Facebook il dipendente sospettato di chattare durante l'orario di lavoro mettendo in pericolo la sicurezza degli impianti a cui è addetto ed il relativo funzionamento dell'azienda. Questo tipo di controllo viene ritenuto lecito in quanto non è rivolto in modo esclusivo all'attività lavorativa e il suo adempimento, ma è teso all'eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente già svoltisi in precedenza. Con tali motivazioni i giudici della Corte di Cassazione hanno confermato il licenziamento per giusta causa di un operaio abruzzese addetto alle presse di una stamperia che si era allontanato dalla propria postazione di lavoro per chattare per un quarto d'ora e aveva così tralasciato di intervenire immediatamente su una pressa bloccata da una lamiera che era rimasta incastrata negli ingranaggi. Si rammenta in proposito, che l'operaio anche nei giorni successivi si era intrattenuto in conversazioni con il cellulare su Facebook; infatti nel suo armadietto aziendale era stato trovato un

IPad accesso e collegato alla rete elettrica. Per accertare con sicurezza le abitudini del dipendente, l'azienda aveva incaricato il responsabile del personale di creare un falso profilo di donna su Facebook per adescare il dipendente sospettato di violare le disposizioni aziendali sulla sicurezza delle fasi di lavorazione e degli impianti. A parere del datore di lavoro questo tipo di accertamento non violava lo statuto dei lavoratori, in quanto mancava di continuità, invasività e compressione dell'autonomia del lavoratore. Infatti, secondo i giudici sono ammissibili i controlli occulti difensivi purchè le modalità di accertamento non siano troppo invasive e non ledano i diritti di libertà e dignità dei dipendenti. Quindi per la Cassazione, il falso profilo su Facebook era destinato a riscontrare e sanzionare un comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale, per cui il tipo di controllo è stato ritenuto difensivo, cioè teso al riscontro della violazione da parte del dipendente della disposizione aziendale che vieta l'uso del telefono cellulare e lo svolgimento di attività extralavorativa durante l'orario di servizio.

Lavoro subordinato e autonomo

Nell'articolo intitolato "Criteri distintivi tra lavoro subordinato e autonomo", a cura di Dionisio Serra, cultore del diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Foggia, pubblicato da LexItalia (Cop. n. 5/2015), si evidenzia che ogni attività umana economicamente rilevante può essere espletata sia in forma autonoma che subordinata. Si rammenta in merito, che la nozione giuridica di lavoro subordinato è frutto in alcuni ordinamenti nazionali di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale; nel nostro Paese, invece, è consolidata in una norma legale. Il codice civile non definisce il contratto di lavoro subordinato ma il prestatore di lavoro subordinato e precisamente l'art. 2094 del c.c. definisce il lavoratore subordinato come *"colui che si obbliga, mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore"*. Il contratto subordinato è quindi un contratto tipico normato dal Codice civile, consensuale, ad effetti obbligatori, non solenne, a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, di durata, non aleatorio, bilaterale e per adesione. Caratteristica di questa tipologia di

lavoro è l'eterodirezione dell'attività, nel senso che l'attività deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro, mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare; l'eterodeterminazione comunque può essere assai attenuata nell'ambito del rapporto subordinato. Il compito di espletare il distinguo fra lavoro autonomo e subordinato è affidato alla giurisprudenza. Infatti, quest'ultima deve decidere caso per caso la normativa applicabile ad ogni singolo rapporto di lavoro di cui sia in dubbio la qualificazione giuridica. Essa ha pertanto individuato una serie di cc.dd. "indici sintomatici", alcuni più importanti, altri secondari al fine di poter valutare se un rapporto lavorativo sia caratterizzato da subordinazione o autonomia. In merito sono intervenute diverse sentenze l'ultima in ordine è quella del Tar Lazio, la n. 9946 del 2010, che stabilisce che, l'elemento che distingue i due tipi di rapporto di lavoro è costituito dal rapporto gerarchico che unisce il lavoratore al datore di lavoro. Pertanto, il rapporto di lavoro subordinato e, quindi la dipendenza gerarchica, implicano quindi un potere più penetrante che include anche quello disciplinare.

PRIVACY

La privacy nel lavoro pubblico

Nell'articolo intitolato "L'applicazione delle norme sulla privacy nel lavoro pubblico", a cura di Arturo Bianco, si rileva che, le principali indicazioni contenute nella guida operativa "Privacy e lavoro" realizzata dal Garante privacy concernono: il divieto di utilizzare strumenti di controllo a distanza, quali la videosorveglianza e la geolocalizzazione; utilizzazione di fatti biometrici, quali le impronte digitali, a casistiche delimitate e comunque senza dare corso a forme di controllo; limitazione delle informazioni sui lavoratori da pubblicare sul sito Internet alle sole informazioni previste dal legislatore ed il divieto di controllo della posta elettronica e degli accessi ad Internet.

Nel testo, in particolare l'autore pone principalmente l'attenzione sui seguenti punti: - il trattamento dei dati; - l'uso di Internet; - l'uso della posta elettronica; - i controlli.

Si precisa che per la pubblicazione di informazioni personali (comprese anche le fotografie) sul sito internet ci deve essere una specifica previsione normativa.

Il datore di lavoro deve provvedere all'oscuramento delle informazioni relative a dati eccessivi e/o non pertinenti. Le informazioni da pubblicare in Internet devono rispettare la specifica previsione normativa contenuta nel D. Lgs. n. 33/2013. Inoltre i dati sanitari devono comunque essere

conservati in fascicoli separati e i certificati medici devono contenere soltanto l'indicazione dell'inizio e della data presunta della malattia. Infine è da considerare severamente vietata la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del lavoratore.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5086>

REGIONI

PDL n. 254 della Regione Lazio del 30 aprile 2015 "Disciplina dei contratti di fiume"

Si rammenta che i contratti di fiume sono strumenti volontari di programmazione negoziata e partecipata, volti alla riduzione del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini e sottobacini idrografici. Essi si configurano come processi continui di negoziazione strategica tra le P.A. e i soggetti privati coinvolti a diversi livelli territoriali. Tutti gli accordi sono caratterizzati dalla volontarietà e dalla flessibilità. Infatti il processo è di continuo rapportato ai diversi contesti amministrativi e geografici, vengono rispettate le caratteristiche peculiari dei bacini rispettando le esigenze dei territori ed i bisogni e le aspettative della cittadinanza. Organizzatori di un contratto di fiume possono essere attori di vario tipo, quali associazioni, enti locali, soggetti pubblici o privati che abbiano la volontà di attuare metodologie partecipative per tutelare il fiume ed il suo bacino. Le azioni previste dal contratto di fiume possono riguardare diversi livelli governativi (comunale, provinciale, regionale e anche nazionale) in relazione all'estensione del bacino e del fiume interessato.

Con la presente proposta di legge si intendono tenere nella giusta considerazione le iniziative e le buone prassi già utilizzate nel territorio, introducendo una disciplina uniforme che si inserisce all'interno della L.R.

7 ottobre 1996, n. 39 nella parte in cui regola i piani di bacino idrografico. Pertanto dopo l'art. 12 della sopracitata legge viene aggiunto l'art. 12 bis che consta di due commi: - il primo afferma che la Regione promuove, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata, la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, per la tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi. Gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa regionale che assumono tali finalità sono denominati contratto di fiume, contratto di lago, contratto di costa, contratto di foce; il secondo, invece, stabilisce che le iniziative di cui al primo comma sono coordinate dalla Regione, la quale, tra l'altro cura i rapporti con i soggetti interessati, propone e coordina l'attivazione degli enti regionali pubblici e privati per le iniziative di ricerca, progettazione e supporto tecnico nelle fasi di redazione, attuazione e monitoraggio della programmazione strategica e negoziata.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://atticri.regione.lazio.it/proposteLegge_d ettaglio.aspx?id=254

PDL n. 520 della Regione Veneto dell'8 maggio 2015 "Misure per la promozione dello sport attraverso l'ambiente scolastico"

La Regione Veneto ritiene la pratica sportiva di fondamentale importanza per lo sviluppo psico-fisico della persona e per l'integrazione sociale. Compito delle istituzioni è quello di creare le condizioni più favorevoli affinché tutti ne possano beneficiare, incluse le nuove generazioni.

Con la proposta di legge, la Regione Veneto intende potenziare la normativa vigente, tenendo nella giusta considerazione i progetti già esistenti, che permettono ai ragazzi delle scuole primarie di sperimentare, in orario scolastico le molteplici discipline sportive. Inoltre, la Regione Veneto rivolge l'attenzione ai Centri Sportivi Scolastici (CSS) in modo da favorire la pianificazione di attività che volgano in tale direzione, per far sì che vengano attivate e rafforzate le sinergie sul

territorio. Pertanto, la Regione, si impegna ad intervenire con un contributo di risorse aggiuntive per conseguire i seguenti obiettivi: - consentire agli alunni delle scuola primaria di attivare sperimentazioni alle diverse attività sportive in ambiente scolastico al fine di evidenziarne le attitudini; - estendere i Progetti Sport di Classe alla prima e seconda classe della scuola primaria; - incrementare le ore del Tutor Sportivo; - finanziare kit di materiali sportivo.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/9/pdl/PDL_0520/1000_5Ftesto_20presentato.pdf

Le prospettive europee delle Regioni

Nell'articolo intitolato "Le prospettive europee delle Regioni: sistema italiano e spagnolo a confronto", a cura della prof.ssa Anna Lazzaro, pubblicata da GiustAmm (22/05/2015), si sottolinea che, la complessità attuale del c.d. sistema europeo fa scaturire una serie di criticità inerenti la medesima organizzazione comunitaria. Tra le questioni più dibattute, si colloca la difficoltà di trovare il giusto equilibrio fra il rispetto del ruolo fondamentale degli Stati, e il riconoscimento della complessa realtà costituita dai vari livelli di governo e di rappresentanza territoriale substatali esistenti ormai in quasi tutti gli Stati membri. L'Europa si configura sempre più come un sistema complesso, articolato su una molteplicità di livelli di governo e di amministrazione che coinvolgono l'assetto istituzionale interno dei singoli Stati.

Per quanto concerne la posizione delle Regioni italiane e delle Comunità spagnole a livello europeo ne emerge che le medesime hanno ancora un lungo percorso da intraprendere, teso da un lato, ad una maggiore affermazione del loro ruolo sul piano delle istanze democratiche e dall'altro, orientato allo sviluppo del territorio. La questione potrà trovare un migliore assetto solo allorché l'Unione Europea assicurerà ancora di più funzioni e ruolo delle istanze territoriali e quando gli ordinamenti interni stabilizzeranno i rapporti e i poteri delle autonomie locali.

Nel testo, in particolare, l'autrice affronta i seguenti punti: la dimensione regionale in Europa; l'evoluzione della disciplina comunitaria e dell'ordinamento italiano; la L. n. 234/2012 e il ruolo delle Regioni ed uno sguardo comparato all'ordinamento spagnolo.

TRASPORTI

Trasporto pubblico locale - Riforme

Nell'articolo intitolato "La Conferenza delle Regioni propone al Governo la riforma del trasporto pubblico locale", a cura di Paola Cosmai, avvocato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (26/05/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, a seguito del convegno nazionale sul "Trasporto pubblico locale: nuove prospettive, nuove strategie", svoltosi a Napoli nei giorni 30 e 31 marzo 2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta dello scorso 7 maggio c.a. ha adottato una serie di proposte di riforma della disciplina di settore indirizzate al Governo e avallate anche dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), con il documento del 21 maggio u.s., nel quale individua come principali aspetti critici del trasporto pubblico locale, l'incertezza delle risorse e del quadro normativo, molto frammentato, come

denunciato anche dall'Associazione delle Aziende pubbliche di trasporto.

Il Trasporto Pubblico Locale (Tpl) da oltre un quinquennio è stato interessato da tagli delle risorse e centralizzazione della gestione, pur essendo considerato uno dei settori volano dell'economia e dello sviluppo della nazione. Pertanto nel documento in oggetto le Regioni sono favorevoli al ritorno di interventi espansivi del Tpl, mediante la liberalizzazione con la messa a gara del servizio, unica finalizzata a garantirne il miglioramento delle condizioni qualitative del Tpl e il controllo della spesa.

Nel testo, in particolare, l'autrice pone l'attenzione sui seguenti punti: le proposte di riforma normativa; il processo di liberalizzazione; l'integrazione modale; i costi standard e la loro determinazione ed il Trasporto pubblico locale marittimo.